

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2174}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NATTA, Busetto, Galluzzi, D'Alema, Pochetti, Damico, Caruso, Malagugini, Ingrao, Barca, Reichlin, Macaluso Emanuele, La Torre, Triva, Berlinguer Giovanni, Peggio, Terraroli, Todros, Ferretti, Carrà, Bottarelli, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Federici, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo de Felice Eirene, Tani, Bardelli, Giannini, Bonifazi, Di Marino, Esposito, Martelli, Mirate, Pegoraro, Riga Grazia, Scutari, Valori, Raucci, Lamanna, Flamigni, Bortot, Pellicani Giovanni, Raffaelli

Presentata il 24 maggio 1973

Norme per l'attuazione dei piani organici di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica e di razionale utilizzazione delle acque

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recentemente il Senato e la Camera sono stati sedi di un appassionato dibattito e di un aperto confronto politico in merito ai tragici avvenimenti che ancora una volta hanno sconvolto la vita della Calabria, della Sicilia e poi della Basilicata, provocando lutti e distruzioni di vastissima portata. Il Governo è stato posto più volte in minoranza per l'iniziativa dei gruppi di sinistra che hanno proposto ed ottenuto modificazioni profonde in quantità e in qualità dei provvedimenti governativi; provvedimenti che al loro apparire erano stati severamente giudicati dalle popolazioni colpite, dagli enti locali e dai sindacati, tanto che

l'assemblea regionale calabrese li definiva una manifestazione « di colpevole cecità politica ».

La ragione più profonda di quanto è accaduto in Parlamento risiede nell'ampiezza e nella giusta politica che ha assunto il movimento di lotta promosso e condotto dai sindacati, dagli enti locali, dalle regioni e dalle masse popolari del mezzogiorno all'indomani del disastro. Questo movimento ha coinvolto anche i terremotati della Valle del Belice e i lavoratori meridionali delle zone non colpite dall'alluvione, ha impegnato le istituzioni democratiche in un modo nuovo e diverso rispetto al passato. Non si è trattato unicamente della più che motivata protesta contro le

inadempienze e le carenze dell'intervento governativo o della richiesta di solidarietà. L'iniziativa e il movimento popolare organizzato hanno impedito che le forze rappresentative delle classi dominanti responsabili di aver imposto al paese un tipo di sviluppo monopolitico che è la causa di fondo dei ricorrenti disastri e della mancata difesa del suolo, si accingessero nuovamente a gestire la tragedia e la disperazione utilizzando la spesa pubblica, lo Stato e le istituzioni in senso assistenziale, clientelare e discriminatorio. Il movimento di lotta delle popolazioni meridionali ha impedito che questo vecchio e cinico gioco si ripettesse, ed è andato ad un complesso di rivendicazioni economiche politiche e democratiche con contenuti più avanzati. Il movimento unitario ha rovesciato il senso delle proposte governative, ed ha posto con grande evidenza l'esigenza di una organica politica di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque, una politica di difesa attiva non separabile da una politica generale nuova da attuare su tutto il territorio, nell'agricoltura, nell'industria, nell'urbanistica. Tutto questo comporta scelte nuove e di fondo di politica economica, una vera svolta negli indirizzi fin qui seguiti dalle classi dominanti e dai Governi. Più precisamente significa valorizzare in modo nuovo la collina e la montagna e la risorsa principale, il protagonista principale della conservazione del suolo che è rappresentato dal lavoro contadino; significa evitare che il mezzogiorno venga inserito nella prospettiva di grandi e improduttivi sistemi urbani lasciando che le montagne franino verso il mare. Significa costruire un rapporto tra città e campagna in un modo radicalmente diverso anche sul piano urbanistico e degli insediamenti umani: un rapporto città campagna che comincia nelle zone di montagna, cioè, nella riforestazione, nel rimboschimento, nel rilancio della zootecnia incentrata nell'associazionismo, passa attraverso un profondo mutamento dei rapporti di produzione e della grande proprietà fondiaria, considera essenziale istituire un regime unitario dei suoli da destinare ad attività industriali, commerciali, turistiche e residenziali senza contrastare la proprietà familiare dell'abitazione, affronta, infine, il nodo complesso, ma fondamentale per l'occupazione e per un nuovo sviluppo che è l'uso razionale delle acque e la loro gestione democratica.

Il movimento di lotta delle popolazioni meridionali ha aperto così delle grandi vertenze territoriali sui temi di fondo della difesa del suolo, della politica delle acque, dell'irrigazione, dei piani zonali, della rinascita della

montagna, della industrializzazione collegata anche ad un nuovo processo di accumulazione nelle campagne. Il movimento ha riproposto alle regioni del nord il discorso complessivo della politica del territorio per affermare che la conservazione del suolo, la utilizzazione delle acque e la tutela dell'ambiente in funzione di un nuovo tipo di sviluppo, sono parti integranti e fondamentali di questa politica e ha creato le condizioni affinché gli enti locali e le Regioni si misurino con un problema di valore nazionale. Ha costretto, infine, il Governo a preannunciare la presentazione in Parlamento di un provvedimento di spesa di mille miliardi di lire in dieci anni per la difesa del suolo.

Tale provvedimento presenta certamente carenze strutturali assai gravi e si muove lungo una linea ispiratrice sbagliata. Esso è in contrasto con le conclusioni della Commissione De Marchi, nominata dopo i disastri della seconda metà degli anni '60 allo scopo di proporre rimedi (le conclusioni sono state consegnate all'esecutivo sin dal 1970), e con le esigenze di una organica politica di difesa idrogeologica, di sistemazione del suolo, di consolidamento e trasferimento dei centri abitati pericolanti o minacciati, nel quadro di una adeguata politica di assetto del territorio. Va rilevato che il contrasto è nella irrisorietà della somma stanziata - 1000 miliardi per dieci anni di cui solamente duecento nel primo quinquennio -, nel criterio di ipotizzare interventi solamente per aspetti particolari seppure validi (difesa dei grandi centri abitati minacciati e dei relativi insediamenti produttivi mediante opere prevalentemente idrauliche), nella strumentazione dello stesso intervento, che perpetua e aggrava il centralismo e marginalizza le Regioni. Ma pur sottolineando le contraddizioni, va rilevato che il Governo è stato costretto a venire al confronto e il confronto adesso si apre su scelte alternative e non su contrapposizioni di pure enunciazioni. E questo va ascritto a merito della maturità del movimento unitario e delle assemblee elettive locali e regionali che insieme si fanno carico delle grandi questioni nazionali ancora non risolte: mezzogiorno, agricoltura, occupazione, difesa e sviluppo della democrazia.

Giudizio sulla situazione.

Il tipo di sviluppo imposto al nostro paese ha arrecato un colpo grave all'equilibrio tra l'uomo, l'ambiente naturale e il suolo.

La rottura di questo equilibrio si manifesta attraverso le ferite inferte all'ambiente

naturale e al territorio; si esprime in danni incalcolabili di cui hanno sofferto la nostra economia, ma, innanzitutto, le popolazioni lavoratrici delle zone di montagna e delle campagne, dei territori che sono stati colpiti da movimenti franosi e da alluvioni ricorrenti in relazione al dissesto idrogeologico che è venuto progressivamente crescendo nel tempo; si esprime nell'attacco alla salute dei lavoratori in fabbrica e nelle aree congestionate soggette agli inquinamenti dell'atmosfera e delle acque.

Si può calcolare che, tra l'alluvione che colpì il Polesine nel 1951 e quella dell'autunno scorso, i danni siano ammontati ad oltre 7500 miliardi di lire. Durante l'alluvione del 1966, i comuni colpiti sono stati 1.119 comprendenti 34 province; 800 mila ettari di terreno sono stati investiti e 300 mila interamente sommersi. Gravi sono stati anche i danni subiti dalle piccole e medie imprese; infatti ben 300 mila aziende artigianali e imprese industriali sono state danneggiate e 20 mila esercizi commerciali sono stati danneggiati o distrutti. In conseguenza dell'alluvione del 1968, che ha colpito la regione piemontese, e poi quella ligure, gli stessi uffici competenti hanno parlato di danni per circa 1000 miliardi di lire. Non bisogna dimenticare che all'epoca dell'applicazione della legge n. 991 per la montagna, e cioè, dal 1952, dalle zone montane sono state allontanati di fatto circa dieci milioni di cittadini.

Questi danni sono connessi a quelli derivanti dalla distruzione a cui è stato soggetto il bosco del nostro paese anche in conseguenza della sciagurata politica agraria del fascismo, alla carenza esistente nell'ordinamento e nella quantità di parchi naturali, nonché nella predisposizione di verde pubblico e di verde attrezzato nelle zone urbanizzate. Allo stesso modo deve dirsi per tutti i danni derivanti dall'inquinamento delle acque, delle coste, delle acque marine, dei bacini idrografici e dell'atmosfera per l'assenza di una politica di tutela nei confronti degli insediamenti e particolarmente dei lavoratori per uno sviluppo degli impianti antinquinanti delle attività industriali.

L'ultima catastrofe, in ordine di tempo, che si è abbattuta sulla Calabria e sulla Sicilia ha assunto rilevanza eccezionale in perdite di vite umane e da danni subiti da interi paesi, dall'agricoltura, dalla residenza per migliaia di cittadini.

Scheletriche cifre dicono dell'immane disastro: venti morti, 35 mila cittadini senza tetto, 10 mila case crollate, 15 mila perico-

lanti, 10 mila inagibili, 850 miliardi di danni ai quali vanno aggiunti quelli derivanti dal disastro più recente che si è abbattuto sulla Basilicata in conseguenza dell'esplosione di centinaia di movimenti franosi che rendono inabitabili decine e decine di paesi.

I danni non sono calcolabili unicamente secondo parametri economici ma sono tali da incidere direttamente sullo sviluppo complessivo nella misura in cui sono effetto dello stesso tipo di sviluppo e toccano direttamente l'occupazione, il lavoro, valori culturali, ideali e comunque attinenti alla sfera dell'attività lavorativa, intellettuale e morale dei cittadini. Ci riferiamo alla cacciata di milioni di contadini dalla terra, alle deformazioni avvenute nello sviluppo delle città e degli insediamenti umani, ci riferiamo all'accentuazione del carattere dualistico dell'assetto territoriale italiano espressione dei processi di concentrazione e polarizzazione, di disgregazione e di abbandono (divario nord-sud, e zone di sottosviluppo economico). Un patrimonio di risorse viene distrutto e un patrimonio di risorse non è utilizzato (Mezzogiorno, agricoltura).

Non vi è stata una organica politica di difesa del suolo coerente ed adeguata alle caratteristiche geologiche, orografiche e idrografiche di un paese come è l'Italia e alle trasformazioni socio-economiche che si sono verificate, perché non vi è stata una politica generale del territorio concepita e gestita secondo gli interessi della collettività, il principio della utilità sociale, la interdisciplinarietà delle diagnosi e degli interventi.

Le cause di questa situazione attengono alla struttura economica e al tipo di sviluppo che l'ha governata; attengono alle scelte politiche dei Governi e delle maggioranze che li hanno sostenuti.

Il tipo di sviluppo fondato sul massimo profitto, sull'accentuazione del divario nord-sud, sulla sempre più accentuata subordinazione dell'agricoltura all'industria, sull'intreccio tra il profitto e le rendite parassitarie sui suoli agricoli e sui suoli urbani. Questo tipo di sviluppo, proiettato sul territorio, ha provocato una serie di fenomeni riconducibili all'esodo e al sottosviluppo con il conseguente fenomeno del dissesto progressivo da una parte, e della congestione dall'altra, e, quindi della più estesa e più intesa speculazione con la conseguente distruzione dell'ambiente urbano e con l'esclusione del lavoratore dal « diritto alla città ».

Si tratta delle due facce dello sviluppo capitalistico che si identificano nel territorio.

Nessuno si nasconde che in un paese come il nostro, i problemi della difesa del suolo presentano complessità. Il 40 per cento del territorio è formato da montagne e oltre il 40 per cento da colline, i terreni sono geologicamente giovani e solcati da corsi d'acqua ad elevati indici di pensilità e di torrenzialità e, quindi, soggetti ad incipienti fenomeni di erosione; vi è infine un costante aumento della densità della popolazione rispetto al territorio insieme con tutti i mutamenti della struttura economica. Siamo terribilmente indietro sotto il profilo conoscitivo della reale situazione esistente. Ma tale complessità lungi dal costituire una giustificazione, accentua le responsabilità storiche e il conservatorismo delle classi dirigenti per non avere attuato tempestive e preveggenti scelte di politica economica, innanzitutto la riforma agraria, gli indirizzi legislativi e gli strumenti operativi dell'intervento pubblico che consentissero di realizzare una sistematica opera di preservazione del suolo e di sicurezza per le popolazioni.

Non sono gli eventi naturali a pregiudicare questo patrimonio in modo irrimediabile, né vi sono limiti d'ordine tecnico. Anzi, lo sviluppo della tecnica più progredita avvenuto in questi anni in tanti campi della scienza e della produzione, aggrava la contraddizione esistente e ne rivela l'intima natura. È infatti, lo sviluppo sociale complessivo che è entrato in crisi sotto il duplice processo di espansione e di concentrazione monopolistica.

Le montagne e le stesse campagne sono state spopolate da questo processo senza che sia stata offerta una alternativa economica e di vita civile alle popolazioni. In tal modo l'opera di preservazione sistematica del suolo è stata privata del suo principale protagonista che è l'uomo, il contadino innanzitutto con tutte le sue profonde aspirazioni di libertà e di progresso.

Nelle zone del paese dove c'è stata una riforma agraria, sia pure limitata e distorta, che ha comportato un insediamento contadino, i danni delle alluvioni sono quasi sempre attenuati o le stesse situazioni di pericolo, seppure ingiustificabili, sono sotto controllo. Là dove sono rimasti soltanto vecchi e donne, nei paesi posti sulle montagne o sulle zone più impervie, dove non c'è alcuna difesa quando le condizioni atmosferiche peggiorano, accadono subito disastri.

L'uso del territorio è stato considerato alla stessa stregua dell'uso e della proprietà di ogni altro mezzo di produzione e di scambio. È stata sacrificata nel territorio la presenza del-

l'uomo che era entrato in un rapporto dialettico con la natura e l'ambiente nel senso che riceveva e dava un servizio.

La politica statale per la difesa del suolo.

Quale sia stata la politica dello Stato per la difesa del suolo nel territorio, è desumibile da queste osservazioni.

È fallita la politica dei piani territoriali di coordinamento a livello regionale. In assenza della riforma urbanistica e quindi di una riforma generale del regime dei suoli, gli stessi strumenti urbanistici vengono vanificati.

Non vi è nel nostro paese nessun ente che si occupi in modo specifico e permanente della difesa del suolo. Ci troviamo di fronte ad una pleora tra ministeri, enti pubblici e privati che si muovono in modo settoriale, disorganico e, spesso, corporativo.

Sul terreno conoscitivo perdura ancora un grave stato di arretratezza di strutture e di investimenti, e, sul piano organizzativo, il che è cosa gravissima perché i fenomeni fisici e morfologici del nostro territorio sono dinamici, sono cioè in divenire e si impone quindi un'opera di verifica continua. Le frane riconosciute, cioè quelle per cui si chiede il risanamento, erano circa 2000 nel 1957, poi 2700 nel 1963 per giungere a 3000 nel 1970; nel 1969 si calcolava che si verificava una frana ogni 27 ore, un morto ogni otto giorni, ma i geologi di Stato sono diminuiti rispetto all'organico della prima guerra mondiale. Non è stata ancora approntata una carta geologica nazionale in via definitiva; il servizio geologico nazionale dipende ancora da una direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con un organico di soli 34 geologi; vi è un geologo ogni milione e mezzo di abitanti di fronte ad uno ogni 300 mila perfino della Spagna. Nelle facoltà universitarie non vi è l'armonizzazione tra i programmi di ricerca e le finalità di una politica delle regioni e degli enti locali sul territorio in funzione di uno sviluppo equilibrato del paese e quindi connesso alla difesa del suolo ed alla preservazione della natura. La costruzione della maggior parte delle opere pubbliche trova moltissime difficoltà, per riflettersi poi sulla spesa pubblica, per carenza di indagini geognostiche e geologiche sul territorio.

Il fabbisogno idrico che nel 1970 è stato di circa 130 miliardi di litri giornalieri per i diversi usi potabili, industriali ed agricoli, nel 2015 dovrebbe raddoppiare e giungere a 260

miliardi di litri. Ma, tuttora, non sono previsti interventi per uno stralcio urgente di soluzioni dei problemi relativi all'inventario delle risorse idriche — le riserve totali della penisola sono sconosciute — alla verifica dei consumi agricoli e industriali, alla pianificazione dei consumi in rapporto alle disponibilità, ai provvedimenti contro gli inquinamenti delle acque superficiali e di quelle sottomarine. Solo la regione del Trentino-Alto Adige ha in corso un inventario di tal genere e nello stesso senso si muovono diverse Regioni a statuto ordinario.

L'ENEL non ha ancora modificati i tratti della tradizionale politica di sfruttamento delle risorse attuata per tanti anni dai gruppi elettrici privati, con la conseguente mortificazione dell'economia montana, con danni arrecati nelle zone montane durante le stesse alluvioni per un uso indiscriminato degli scarichi di superficie delle dighe per salvaguardare la produzione a tutti i costi, anche contro i criteri di sicurezza.

Nei consorzi di bonifica e di irrigazione aventi pure una funzione pubblicistica, largamente sovvenzionati dalla spesa pubblica e dai contributi pagati dai coltivatori diretti, prevalgono gli interessi e le scelte della grande proprietà terriera.

L'arretratezza e la disorganicità delle leggi e dei regolamenti che governano la politica del suolo e delle acque è un dato preoccupante; insieme con le vecchie strutture proprietarie sul suolo, viene mantenuta in piedi una sovrastruttura di leggi e di disposizioni in contrasto con l'esigenza della nuova realtà del paese.

La pubblicizzazione delle acque è affermata sotto il profilo demaniale e concessionale ma non sotto quello della utilizzazione. Prevale cioè un uso privatistico e staccato da una visione programmatica, di un bene che è pubblico e la cui utilità sociale è fuori discussione. Mentre è completamente superata la vecchia classificazione dei corsi d'acqua, la pubblicizzazione investe tutt'ora solamente le acque, quando viene rispettata, ma non investe le rive, gli argini, le sponde, i terreni latitanti; così non è possibile avere una visione unitaria dell'entità fisica del corso d'acqua e del suo relativo bacino dalla montagna alle foci.

Le Regioni non sono state poste in grado di assolvere ad un ruolo determinante sia nella politica della difesa del suolo che di regolazione delle acque, degli usi multipli e della gestione delle stesse.

La spesa pubblica e gli indirizzi negli investimenti, oltre che quantitativamente al di sotto delle necessità, sono stati qualitativa-

mente errati. Le spese fondamentali hanno servito le scelte dei grandi gruppi: politica portuale concentrata nelle aree e al servizio dei grandi poli di sviluppo, piani o progetti di canali navigabili per collegare tra di loro i poli della concentrazione. Per la difesa del suolo quale specifico ambito della politica generale del territorio si sono spesi 1.175 miliardi di lire in venti anni — tra il 1952 e il 1972 per l'intero territorio nazionale — di cui:

632 miliardi per opere idrauliche;
451 miliardi per opere idraulico-forestali;
92 miliardi per opere idraulico-agrarie.

Per le autostrade in 12 anni sono stati spesi circa 6000 miliardi.

La programmazione e la difesa del suolo.

Il terreno per un avvio ad una svolta doveva essere il piano quinquennale di sviluppo economico '66-'70. Ha prevalso un giudizio di quantità e di aggiornamento tecnico; le scelte politiche di fondo riguardanti le questioni di struttura, le riforme, e l'intervento dello Stato non hanno subito cambiamenti. Ma anche sul terreno della quantità si è andati indietro. Infatti uno degli aspetti più clamorosi del fallimento del piano sta proprio nella difesa del suolo (solo il 18 per cento di quanto era previsto è stato impiegato).

Il Governo era stato impegnato a presentare un piano organico di sistemazione del suolo e di ciò aveva incaricato una apposita commissione di esperti presieduta dal professor De Marchi, che ha concluso i suoi lavori producendo una dettagliata relazione sin dal 1970. Il Governo era anche impegnato, per voto unanime espresso al Parlamento, a convocare una conferenza nazionale sulla stessa materia aperta alle forze politiche, alle rappresentanze sindacali dei lavoratori e del mondo contadino e agli enti locali.

In realtà che cosa è accaduto? qui parlano i fatti.

Nel luglio '67 è stata varata la « legge ponte » per la regolamentazione dei corsi d'acqua naturali per una spesa di 200 miliardi di lire, destinati, però, unicamente al completamento delle opere di sistemazione idrogeologica interrotte negli anni precedenti per la mancanza di adeguati e tempestivi finanziamenti. Da allora ad oggi nessun nuovo finanziamento è stato deliberato. Nel bilancio di previsione del '73 vi sono solamente 7 miliardi di spesa. Il ministro Gullotti ha presentato un disegno di legge per l'irrisoria spesa di 130 miliardi — ricalcando ancora una vol-

ta la via sbagliata delle « leggi speciali » e nulla innovando nella normativa. La Commissione dei lavori pubblici del Senato gli ha contrapposto un proprio progetto di legge (25 ottobre 1972, n. 498) per una spesa di 400 miliardi, contenente qualche innovazione circa l'affidamento della realizzazione delle opere idrauliche alle Regioni, anch'essa concepita come legge speciale ponte. Successivamente il Governo ha annunciato il disegno di legge per 1000 miliardi di spesa in 10 anni caratterizzato dalle carenze strutturali più sopra indicate.

Le Commissioni riunite dell'agricoltura e dei lavori pubblici del Senato, promuovendo di propria iniziativa una indagine conoscitiva sui problemi della difesa del suolo, hanno potuto conoscere le prime risultanze del lavoro compiuto dalla Commissione De Marchi. Questo lavoro indica una serie di opere idrauliche da attuare per la sistemazione dei diversi bacini idrografici e ne fissa le previsioni di spesa così suddivise per l'intero territorio nazionale:

- 2.474 miliardi nel primo quinquennio;
- 3.148 miliardi nel decennio successivo;
- 3.301 miliardi nel secondo quindicennio;
- 8.923 in totale miliardi in trent'anni.

Queste spese secondo i temi sopra indicati, sono suddivise per i diversi bacini. Le spese più urgenti riguardano: per i bacini delle Tre Venezie 245 miliardi, per il bacino del Po 347 miliardi, per i bacini idrografici di tutto il sud, comprese le isole, 835 miliardi sempre per il primo quinquennio.

La Commissione De Marchi ha fornito una serie di indicazioni circa i problemi dell'organizzazione dei tecnici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, la necessità di potenziare il servizio idrografico, lo snellimento delle procedure per la erogazione dei fondi e la disciplina dei controlli, la manutenzione delle opere e la necessità di unità di direttive ai fini della difesa del suolo. Al di là di aggiornamenti efficientistici e di un tentativo di razionalizzazione, si ricalca però la vecchia strada di quantificare la spesa senza andare alle radici delle cause del dissesto, cause che stanno nelle scelte di politica economica e nel tipo di struttura dello Stato. La necessità di mantenere aliquote di coltivatori su terreni agricoli, l'affermata interdipendenza tra assetto urbanistico e opere idrauliche, la proclamata esigenza di rafforzare i sistemi di prevenzione, tutte queste esigenze giuste di per se stesse, inquadrano una concezione di pura difesa passiva e non di difesa

attiva, perché la Commissione si muove al di fuori di una politica di riforme dell'economia e dello Stato; ancora una volta affida alle vecchie competenze statali la difesa del suolo e dell'ambiente suddiviso tra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Cassa per il Mezzogiorno e altri enti, quelle competenze che hanno clamorosamente fallito. Al tempo stesso, non riconosce alle Regioni e agli enti locali, poteri e capacità di programmazione e di interventi operativi.

Vi è tutto il capitolo delle gravi inadempienze del Governo sui problemi della montagna per l'assenza di una politica di sviluppo equilibrato nelle zone di montagna e di collina, inquadrata in una visione più generale della programmazione democratica del paese. La legge del dicembre 1971 anche se non affronta organicamente una politica per la montagna, ha aperto un nuovo e significativo terreno di iniziativa democratica e nuovi momenti a livello istituzionale, rappresentati dalle leggi delle Regioni, dalle comunità montane e dai poteri e dagli obiettivi che sono loro affidati per la pianificazione del comprensorio, lo sviluppo economico e la difesa del territorio.

È stato disatteso l'impegno fissato dal Parlamento concernente l'attuazione della Conferenza nazionale per la difesa del suolo, non potendosi riconoscere questo titolo alla Conferenza sulle acque promossa dall'Associazione nazionale delle bonifiche.

Per una nuova politica dell'assetto territoriale e della difesa del suolo.

La politica generale del territorio di cui la difesa del suolo è parte integrante, è una politica attiva e positiva che deve cambiare la logica della concentrazione degli investimenti, abolire rendite parassitarie e sprechi, deve utilizzare tutte le risorse umane e materiali disponibili.

La politica del territorio non può prescindere dagli obiettivi del movimento popolare per le riforme sociali, dagli obiettivi delle masse contadine affinché il lavoro in agricoltura assuma una nuova incidenza economica e un nuovo peso politico.

Se la misura naturale della programmazione democratica nella scala umana è il rapporto uomo-ambiente, considerato il primo il soggetto di ogni intervento, il secondo il complesso delle sue condizioni, questo rapporto diventa il punto di partenza per individuare in ogni mutamento dell'ambiente la genera-

zione di una serie di processi a catena che contrastano le finalità e gli obiettivi della programmazione.

La politica generale del territorio può essere concepita come una sintesi di interventi che si articolano in alcuni momenti fondamentali:

- conoscenza continua del territorio;
- interventi immediati;
- difesa del territorio;
- uso del territorio.

Per ragioni di sintesi e per quelle che si connettono al tema che viene affrontato con la presente proposta di legge, si ritiene opportuno dare alcuni cenni su questi momenti con cui si articola una politica generale del territorio per soffermarsi quindi più diffusamente sulla difesa del territorio.

La conoscenza.

Vi è un problema di conoscenza continua del territorio, nella connessione esistente fra l'azione di ricerca a livello tecnico, scientifico ed economico e la elaborazione di una politica generale del territorio. Sotto questo profilo, la misura più urgente da attuare ci sembra essere quella che permetta allo Stato decentrato nelle sue articolazioni al di fuori di ogni influenza di organi tecnocratici, privati o pubblici di avere a sua disposizione corpi tecnici per la ricerca fondamentale e quella applicata particolarmente per le conoscenze geologiche, di politica agraria e di pianificazione territoriale.

Interventi immediati.

Gli strumenti immediati dell'azione pubblica a tali fini sono il fondo di solidarietà nazionale e il sistema dello stato di prevenzione e di emergenza ai quali dedicheremo rapidi cenni.

L'attuale funzionamento del Fondo di solidarietà non soddisfa. Il gruppo dei deputati del PCI ha presentato una proposta al Parlamento per modificare ampiamente il sistema. Le modifiche proposte sono le seguenti:

accertamento e valutazione dei danni da parte di una commissione comunale eletta dal consiglio comunale;

la Regione, con proprio decreto, delimita le zone colpite e sulla base dello stesso decreto scatta il meccanismo per la concessione da parte delle Regioni dei contributi in conto capitale e dei mutui a tasso agevolato;

il « Fondo nazionale » è gestito da un Comitato nazionale costituito dai rappresentanti di ciascuna Regione;

viene ridotta dal 60 al 30 per cento la percentuale di perdita del prodotto rispetto alla produzione lorda vendibile aziendale per aver diritto ai contributi in conto capitale fino al massimo di un milione per ettaro;

si propongono misure di pronto intervento da parte della Regione (ad esempio lire 100.000 per ettaro);

i consorzi di difesa sono costituiti con l'intervento della Regione;

viene proposto l'aumento della dotazione del « Fondo » a lire 100 miliardi all'anno, ricostituibile annualmente sulla base dell'impiego dei fondi dell'anno precedente.

I centri delle decisioni, del coordinamento, e i centri operativi devono essere le Regioni, le province, i comuni.

Per quanto riguarda la legislazione rivolta al pronto intervento e alla difesa civile, essa deve essere modificata per adeguarla ai compiti che in tale ambito la legge riconosce alle Regioni, e alla normativa che dalle stesse può scaturire.

Uso del territorio.

Per quanto riguarda l'uso del territorio facciamo solo qualche considerazione che possa servire a fissare quali sono le finalità di un piano di difesa attiva del suolo. Questa difesa, la giusta utilizzazione delle acque, la preservazione dell'ambiente naturale costituiscono la base fondamentale dell'uso del territorio e della sua funzione sociale. Sono quindi parti integranti della elaborazione dei piani regionali territoriali.

I piani regionali, in rapporto con la programmazione regionale fissano, quindi, l'uso del territorio secondo alcune funzioni principali; l'abitazione collocata in una visione unitaria della residenza, le attività produttive e il lavoro, la circolazione, il tempo libero.

Tutto questo con una visione unitaria e con tutte le interrelazioni necessarie.

Nell'uso del territorio è preminente l'interesse collettivo su quello privato. L'interesse collettivo è assicurato dalla funzione democratica degli enti elettivi che decidono dei modi e dei tempi dell'uso del territorio secondo le finalità e gli obiettivi del piano, nei comuni, nei comprensori, nella regione e nel complesso dello Stato.

L'assetto della montagna e il suo sviluppo (zootecnia, patrimonio boschivo, riforestazione, piano del legno, artigianato, turismo),

la conservazione della natura (parchi, foreste, ambienti, litorali, coste) e la utilizzazione del territorio, debbono essere decisi attraverso un processo di pianificazione democratica che coordini e superi i piani di settore e decida nell'interesse collettivo in modo che la conservazione del suolo e la difesa dell'ambiente si integrino in un processo che garantisca per i cittadini libertà, benessere, cultura.

Le finalità e i contenuti della difesa del suolo.

La conservazione del suolo, la sistemazione idrogeologica, l'utilizzazione delle acque per usi plurimi, costituiscono finalità prioritarie della programmazione economica e premesse per la politica degli investimenti produttivi, per gli insediamenti civili, per la salvaguardia dei centri storici, per la sicurezza della popolazione e degli abitati.

Da queste finalità discendono criteri fondamentali ai quali si ispira la proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione della Camera e che danno il senso della sua portata innovativa e delle profonde implicazioni che da essa discendono nella elaborazione di una nuova politica economica e di riforme.

Il primo criterio è suggerito dalla esigenza a cui non possono sfuggire le forze politiche; di eliminare la scissione tuttora esistente tra pianificazione territoriale e politica della difesa del suolo sia sotto il profilo dei contenuti che degli strumenti di intervento.

La difesa del suolo non può essere slegata dalla pianificazione territoriale a livello di programmi, di piani e dell'esecuzione di opere. Sarebbe inconcepibile infatti che le Regioni elaborassero i piani urbanistici territoriali o approvassero piani urbanistici comprensoriali, senza includervi i programmi e i piani della sistemazione idrogeologica, della conservazione del suolo, della utilizzazione delle acque (si pensi all'uso per irrigazioni o per acquedotti regionali e comprensoriali) e quelli della tutela delle acque e dell'ambiente.

Il secondo criterio investe la metodologia dell'opera di prevenzione, di sistemazione del suolo e dei corsi d'acqua in connessione con le utilizzazioni plurime del patrimonio idrico ai fini di uno sviluppo economico equilibrato. Una metodologia dell'intervento da monte a valle che, per essere unitaria ed organica, non può riferirsi che al bacino idrografico unitariamente concepito nel territorio, superando la concezione delle opere a seconda della competenza dei diversi organi dello Stato, sia nella loro diversità verticale sia nella loro proiezione orizzontale (uffici provinciali dei geni civili ecc.), ma partendo invece dalle interconnessioni territoriali conoscitive e socio-economiche dei problemi per giungere alla unitarietà delle competenze e degli interventi.

Il prevalere di questo criterio ne richiama un terzo secondo il quale occorre restituire alle Regioni ciò che loro razionalmente appartiene.

La competenza, cioè, e il governo democratico del territorio nelle sue articolazioni di difesa del suolo di pianificazione urbanistica, di sviluppo economico sociale.

È vero che non tutti i bacini idrografici ricadono nei territori di ogni singola Regione; ve ne sono alcuni che ricadono su territori di più Regioni. Ciò non toglie che in questi casi le Regioni interessate possano consensualmente trovare forme di accordo e di coordinamento a livello interregionale sia nella formazione dei piani di difesa del suolo sia nell'attuazione delle opere.

Il quarto criterio investe la dimensione della spesa pubblica da dedicare alla difesa del suolo e alla sistemazione idrogeologica. Questa spesa non può che essere rilevante e prioritaria rispetto ad altre spese; in ogni caso non può essere inferiore a quella che, certamente non per eccesso, ha indicato la Commissione interministeriale De Marchi nel 1970 e la cui distribuzione temporale è stata così prevista:

OPERE	1° quinquennio	Decennio successivo	Quindicennio successivo	Trentennio
Difesa idraulica	1.892	1.784	1.624	5.300
Sistemazione frane	89	150	190	429
Sistemazione idraulico-agraria e potenziamento silvo-pastorale	395	910	1.065	2.370
Difesa litorale e del mare	98	304	422	834
TOTALE	2.474	3.148	3.301	8.923

Onorevoli colleghi, coerentemente con i criteri sopraccennati la proposta di legge segue questo schema concettuale ed operativo.

Indicate le finalità della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica e le connessioni che si stabiliscono tra la difesa, gli usi plurimi delle acque e la pianificazione territoriale (articolo 1), la proposta affronta la tematica dei piani di bacino (articolo 2) e del piano regionale per i litorali (articolo 3).

Dopo aver ampiamente indicati i contenuti dei piani di bacino sia di quelli regionali sia di quelli di interesse interregionale, contenuti attinenti alle opere di difesa da valle a monte, alle sistemazioni montane, alle opere di bonifica e di regimazione dei fiumi, alla regolazione della estrazione dei materiali inerti dagli alvei, alla priorità di realizzazione delle opere in relazione alla gravità dei dissesti e agli obiettivi dell'utilizzazione delle acque in funzione del programma di sviluppo economico regionale e nazionale (articolo 5). Dopo aver affidato alla Regione la determinazione dei vincoli e aver sottolineato l'importanza della permanente azione conoscitiva del suolo e del territorio (articolo 7), la proposta affronta il tema molto importante dell'approvazione dei piani di sistemazione dei bacini per entrambi i casi dei bacini che insistono in ciascuna Regione e quelli di interesse interregionale (articoli 8 e 9).

In entrambi i casi la Regione viene individuata come l'ente territoriale che dovrà gestire fondamentalmente il problema. Per i bacini che investono il territorio di ogni singola regione tutti gli atti di gestione sono di competenza della Regione. Gli atti politici e amministrativi sono quelli relativi alla delimitazione dell'ambito territoriale del bacino idrografico, alla consultazione degli enti locali, all'utilizzazione dell'opera di enti pubblici, di uffici e servizi dello Stato, di esperti e di istituti di ricerca, alla formazione ed approvazione del piano di bacino e al suo integrale inserimento nel piano territoriale regionale più generale in connessione con le finalità e gli obiettivi dello sviluppo economico.

Per i bacini di interesse interregionale si propone la costituzione di appositi comitati di bacino composti dai presidenti e da tre membri delle giunte regionali e da tre consiglieri di cui uno della minoranza, in rappresentanza di ciascuna Regione interessata al piano di difesa del suolo del bacino interregionale. Al comitato di bacino viene affidato il compito di formare il piano.

Spetta ai consigli delle Regioni interessate il compiere due atti politici entrambi impor-

tanti, da una parte approvare il piano interregionale nel suo complesso e, contestualmente, provvedere all'approvazione della parte del piano riguardante la competenza territoriale delle singole regioni. Nel caso in cui una delle Regioni rappresentate nel comitato di bacino esprima avviso contrario al contenuto del piano, è tenuta a motivarne l'opposizione, a trasmetterla al Governo, il quale solo nel caso in cui dopo il necessario rinvio alle Regioni constati che il dissenso non è superato, invita le Camere a pronunciarsi definitivamente col ricorso all'articolo 126 della Costituzione.

Le competenze delle Regioni rimangono immutate per quanto attiene alla predisposizione dei programmi di interventi e alla approvazione dei progetti (articolo 13), all'esecuzione delle opere sistematorie (articolo 14), alle spese di progettazione (articolo 15) e alle fondamentali opere di manutenzione (articolo 16).

La proposta non sfugge all'esigenza — certamente rilevante — dell'unitarietà del problema della difesa del suolo e dell'uso delle acque. Il concetto di unitarietà viene collocato al suo giusto livello che è quello del coordinamento. Infatti il coordinamento dei piani di bacino viene affidato al CIPE (articoli 10, 11 e 12).

Allo stesso CIPE viene affidato il compito di ripartire alle Regioni i finanziamenti necessari per la esecuzione delle opere dopo aver sentita la commissione consultiva interregionale prevista dalla legge 27 febbraio 1967, n. 48. Nella ripartizione il CIPE deve tener conto delle situazioni di pericolo incombenti, con la necessaria priorità a favore delle zone del mezzogiorno nelle quali il dissesto si manifesta in modo grave (articolo 19). Circa l'entità dei finanziamenti, la proposta di legge afferma l'esigenza che non ci si sottragga al dovere di spendere per la difesa del suolo nel quinquennio 1973-1977 la somma di 2.500 miliardi e nel successivo decennio fino al 1987 la somma di 3.500 miliardi di lire, in una parola la previsione di spesa tassativamente indicata come indispensabile dalla Commissione De Marchi (articoli 19 e 20).

Infine, un tema centrale viene affrontato con l'articolo 18 con il prospettare la necessità di apportare profondi mutamenti e adeguati aggiornamenti alla legislazione vigente in materia di opere idrauliche, di difesa del suolo, di opere di bonifica, di strutture dell'ENEL. Si tratta di provvedere ad una organica riforma di vecchi testi che storicamente e politicamente hanno teso a difendere

non solo l'uso privatistico delle acque e la gestione privatistica di enti e consorzi nella politica del suolo e delle acque. Si affida ad una Commissione parlamentare il compito importante di proporre alla Camera le opportune riforme, in particolare per:

potenziare e riorganizzare il servizio geologico, il servizio idrografico ed il servizio di guardia e di vigilanza sui corsi d'acqua avendo di mira l'ordinamento regionale e il bacino idrografico unitariamente inteso;

ristrutturare il Ministero dei lavori pubblici per adeguarlo alle finalità indicate nella presente legge;

disporre la regolamentazione dell'uso dei bacini idroelettrici e di qualsiasi altro bacino idrico nonché la regolazione degli invasi e degli svassi dei serbatoi artificiali e delle dighe in caso di minaccia di pubblica calamità;

predisporre norme e criteri atti a garantire la piena pubblicizzazione delle acque e la gestione pubblica del patrimonio idrico esistente.

Onorevoli colleghi, i problemi di un nuovo tipo di sviluppo e della difesa del suolo sono intimamente connessi tra di loro. È necessario cercare tra le forze democratiche del Parlamento e del paese un efficace confronto e punti di incontro.

Con questo spirito presentiamo questa proposta di legge avvertendo che è urgente uscire dalla grave crisi che l'Italia attraversa — crisi economica — crisi politica — crisi morale.

Non deludere le speranze delle popolazioni e le proposte delle Regioni e degli enti locali è di fondamentale importanza se si vuole come si deve difendere e sviluppare la democrazia e aprire una prospettiva di progresso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

Al fine di assicurare la difesa delle popolazioni, delle zone di montagna, di pianura, di collina e dei litorali contro le esondazioni dei corsi d'acqua, i movimenti franosi e le mareggiate, nonché promuovere l'equilibrato sviluppo economico e la razionale utilizzazione delle acque e del territorio, i piani di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica e quelli rivolti alla utilizzazione congiunta delle acque a fini irrigui, civili, industriali e di navigazione interna, opportunamente coordinati, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

I piani di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità della programmazione economica regionale e nazionale. Essi concorrono allo sviluppo della economia montana, a frenare l'esodo dal mezzogiorno, dalla montagna e dalle zone agricole, ad incrementare l'occupazione, le trasformazioni in agricoltura, il reddito e le condizioni di vita civile dei lavoratori della terra, autonomi e dipendenti.

ART. 2.

(Piani di bacino).

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 le Regioni, per ciascuno bacino idrografico ricadente nei rispettivi territori di competenza, predispongono la formazione del piano di bacino per la difesa del suolo e la sistemazione idrogeologica e per la razionale utilizzazione delle acque, secondo gli indirizzi generali dei piani territoriali e gli obiettivi dei programmi di sviluppo economico.

Alla predisposizione del piano per i bacini di interesse interregionale ricadenti nei territori di più Regioni, si provvede con le modalità indicate nei successivi articoli della presente legge.

ART. 3.

(Piano regionale per i litorali).

Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 1 relativamente alla difesa e salvaguardia dei litorali marini, le Regioni pre-

dispongono la formazione nell'ambito delle proprie competenze territoriali, di un piano regionale per la costa ed i litorali secondo gli indirizzi generali dei piani territoriali e gli obiettivi dei programmi di sviluppo economico.

Tali piani, su iniziativa delle Regioni interessate, possono estendersi ai territori di più Regioni ove i problemi si presentino con caratteristiche omogenee ed interdipendenti.

Per l'approvazione dei piani di cui al presente articolo nonché per i programmi di attuazione, per i finanziamenti, per il coordinamento a livello nazionale, si procede con le stesse modalità previste per i piani di bacino.

ART. 4.

(Delimitazione dei bacini idrografici).

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ogni Regione provvede secondo le procedure stabilite dallo Statuto, alla delimitazione dei perimetri e delle estensioni dei bacini idrografici compresi nel territorio di propria competenza.

Nel caso di bacini idrografici di interesse interregionale ricadenti sui territori di più Regioni, le Regioni competenti per territorio, d'intesa fra loro, formulano la proposta di delimitazione del bacino, avvalendosi del concorso degli enti locali interessati.

La proposta di delimitazione di cui al comma precedente, adottata dal comitato di bacino di cui al successivo articolo 8, è approvata dalle Regioni competenti per territorio con atto amministrativo.

Le deliberazioni di ciascuna Regione sono trasmesse al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Con decreto del Presidente della Repubblica si provvede alla delimitazione.

ART. 5.

(Contenuti dei piani di bacino).

Nei piani di bacino di cui alla presente legge, sono indicate:

le opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, nonché tutti gli interventi destinati alla sistematica regolazione dei corsi d'acqua ai fini della lotta contro le erosioni del suolo, della difesa del territorio contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti e contro i movimenti franosi, e della più razionale utilizzazione delle acque per l'irrigazio-

ne, il miglioramento e lo sviluppo della produzione agricola, il rifornimento idrico delle popolazioni e dei centri abitati, gli usi industriali e la navigazione interna;

la costruzione e la manutenzione dei corsi d'acqua opportunamente prescelti, di serbatoio e di casse di espansione per la regolazione delle piene e a scopi multipli;

le opere di rimboschimento, riforestazione, consolidamento dei terreni e ogni altro intervento di difesa del suolo e di protezione della natura;

il proseguimento e il completamento delle opere idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie nonché di altre opere destinate alla difesa del suolo già intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali o da leggi ordinarie di bilancio, anche in attuazione del piano orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, in quanto compatibili con le finalità degli stessi piani di bacino e dei piani territoriali di coordinamento;

l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali limitazioni con particolare riguardo alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi d'acqua e ai vincoli di carattere paesaggistico;

gli interventi rivolti a regolare l'estrazione di materiali litoidi dagli alvei o in funzione della loro capacità effettiva di ripascimento stabilendo limitazioni e vincoli per finalizzarla alla regimazione e al riequilibrio dei corsi d'acqua;

le opere necessarie per la difesa del suolo, interessanti anche i corsi d'acqua non aventi opere classificate;

la priorità di realizzazione in relazione alla gravità dei dissesti, la contemporaneità, nonché l'organica successione delle opere da eseguire;

gli obiettivi dell'utilizzazione delle acque in funzione del programma di sviluppo economico regionale e nazionale e delle finalità indicate nell'articolo 1;

le opere di bonifica o di bonifica montana, connesse alla difesa del suolo e quelle da attuarsi anche nelle zone non classificate di bonifica o di bonifica montana.

I piani di bacino terranno conto dei programmi degli interventi per la difesa del suolo e la sistemazione idrogeologica predisposta dalle comunità montane secondo quanto stabilito dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché di quelli indicati dai piani di zona di sviluppo economico ed agricolo adottati dai comuni, dalle province, dai consorzi degli enti locali e da associazioni sindacali di lavoratori agricoli, da cooperative, da organizzazioni e da forme associative di coltivatori diretti.

ART. 6.

(Determinazione e aggiornamento dei vincoli e delle salvaguardie).

Allo scopo di stabilire il quadro d'insieme dei vincoli relativi ad un equilibrato assetto del territorio e alla protezione dell'ambiente, quali quelli riguardanti la tutela delle risorse naturali e dell'integrità dei suoli, con particolare riguardo alle coste, alle isole, ai sistemi fluviali, lacuali e palustri, ai crinali appenninici e collinari, alle zone alpine, le riserve naturali, parchi, aree attrezzate a destinazione speciale, aree forestali di rimboschimento, difesa degli inquinamenti delle acque e dell'atmosfera, igiene del suolo, tutela dei beni culturali storici artistici, nonché quelli di cui alla presente legge, la Regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni interessate, procederà alla determinazione e al periodico aggiornamento dei vincoli e delle salvaguardie a cui riferire la verifica del piano territoriale regionale e degli strumenti urbanistici adottati a livello comunale, intercomunale o comprensoriale.

ART. 7.

(Studi, rilievi e ricerche).

Per la delimitazione dei bacini idrografici e per la redazione dei piani di bacino le Regioni potranno avvalersi di enti o istituti pubblici, degli uffici e servizi a carattere tecnico o scientifico dello Stato, nonché di esperti cui possono essere affidati — mediante apposite convenzioni — lo studio di problemi specifici inerenti alle sistemazioni da attuare, rilievi ed esperienze su modelli.

Gli studi, i rilievi e le esperienze di cui al comma precedente possono essere affidati anche ad istituti universitari e di ricerca stranieri.

Nella redazione dei piani di bacino di cui alla presente legge si terrà conto dei programmi di intervento, dei progetti di massima ed esecutivi già predisposti o in fase di attuazione in quanto compatibili con le finalità degli stessi piani di bacino e dei piani territoriali di coordinamento.

ART. 8.

(Approvazione dei piani di bacino di interesse regionale).

Il piano di bacino di interesse regionale è approvato dal consiglio regionale secondo le procedure stabilite dallo Statuto.

Il piano è vincolante per gli enti, le amministrazioni pubbliche e i privati a qualunque titolo operanti nel bacino.

La Regione, con legge regionale, determina le modalità e le procedure secondo cui, ove si renda necessario, enti pubblici, imprese e privati concorrono alla realizzazione delle opere. Con la stessa legge sono altresì determinate le modalità di surroga da parte della Regione agli enti pubblici, imprese e privati inadempienti, con diritto alla ripetizione della spesa a favore della stessa.

Prima dell'approvazione del piano di cui al presente articolo la Regione provvede a trasmetterlo alle province, ai comuni e alle comunità montane; la Regione garantisce, altresì, la più ampia partecipazione di enti, organizzazioni e associazioni interessate determinando i termini e le modalità con cui ricevere le osservazioni e le proposte al piano stesso.

Il piano di bacino viene a far parte del piano territoriale della Regione.

Entro trenta giorni dall'approvazione la Regione provvede a trasmettere il piano con la relativa documentazione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il coordinamento operativo di cui ai successivi articoli.

Il piano di bacino conserva la sua efficacia a tutti gli effetti e per le finalità di cui alla presente legge, anche in assenza del piano territoriale regionale.

ART. 9.

(Formazione e approvazione dei piani di bacino di interesse interregionale).

Alla elaborazione e formazione del piano di bacino di interesse interregionale ricadente nei territori di più regioni, provvede un comitato di bacino che le Regioni interessate, di intesa tra loro, costituiscono entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il funzionamento del comitato di bacino, la partecipazione finanziaria delle singole Regioni, per far fronte alle spese di funzionamento, le procedure per la formazione del piano e quant'altro attiene agli scopi del comitato sono disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dalle Regioni interessate con legge regionale.

Il Comitato di bacino è composto da:

i presidenti e tre componenti della giunta per ciascuna delle Regioni interessate desi-

gnati secondo le modalità previste dai rispettivi statuti, o consiglieri regionali loro delegati;

tre consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, eletti con il sistema del voto limitato, in rappresentanza di ciascuna delle Regioni interessate.

Il comitato così composto, provvede ad eleggere tra i suoi componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario.

Il comitato di bacino per l'attuazione degli scopi di cui al primo comma, potrà avvalersi di enti e di istituti pubblici, degli uffici e servizi a carattere tecnico o scientifico dello Stato nonché di esperti.

Il piano, una volta formato dal comitato di bacino nella forma prevista dal regolamento di cui al secondo comma del presente articolo, viene inviato alle Regioni interessate che, entro novanta giorni, lo approvano adottando contemporaneamente i provvedimenti con le procedure previste dagli statuti regionali, per l'approvazione della parte del piano riguardante la competenza territoriale delle singole Regioni.

I provvedimenti regionali di approvazione generale e parziali del piano sono trasmessi al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, provvede al coordinamento delle attività tra le Regioni interessate con quelle di competenza degli organi centrali dello Stato.

Nel caso in cui una Regione partecipante al comitato di bacino ritenga il piano in contrasto con i suoi interessi deve deliberare, entro i termini di cui al sesto comma del presente articolo, formale e motivata opposizione al piano.

La opposizione viene trasmessa al Governo, nei termini previsti per le leggi regionali, tramite il commissario di Governo.

La opposizione deve essere notificata, entro gli stessi termini, alle altre Regioni facenti parte del comitato di bacino.

Il Governo, in tal caso, rinvia le singole leggi regionali di approvazione del piano comunicando la opposizione presentata.

Ove i consigli regionali — entro sessanta giorni dal rinvio delle leggi di approvazione — non compongano il contrasto di interessi e confermino, a maggioranza assoluta dei componenti, i precedenti provvedimenti, il Governo promuove, davanti alle Camere, a norma dell'articolo 127 della Costituzione, il giudizio di merito.

La legislazione regionale dovrà, nel termine di trenta giorni, adeguarsi alla decisione delle Camere.

Il piano di bacino è vincolante per gli enti, le amministrazioni pubbliche e i privati a qualunque titolo operanti nel bacino.

Prima dell'approvazione del piano ciascuna delle Regioni interessate per territorio provvede a trasmettere alle province, ai comuni, alle comunità montane, ad enti, organizzazioni e associazioni interessate determinando i termini e le modalità con cui ricevere le osservazioni e le proposte.

Per la redazione e l'approvazione dei piani territoriali e dei programmi di sviluppo economico ciascuna delle Regioni interessate è tenuta a recepire integralmente il piano di bacino di cui al presente articolo.

Il piano conserva la sua efficacia a tutti gli effetti e per le finalità di cui alla presente legge, anche in assenza del piano territoriale di una o di più Regioni interessate.

ART. 10.

(Durata dei piani di bacino e varianti).

I piani di bacino per la difesa del suolo e la sistemazione idrogeologica hanno vigore a tempo indeterminato e possono essere aggiornati o modificati con le stesse procedure previste per la loro approvazione.

In ogni caso i piani stessi sono sottoposti a verifica alla scadenza del programma economico nazionale per armonizzarli agli indirizzi di questo e della pianificazione territoriale.

ART. 11.

(Coordinamento tra piani di bacino).

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita una Commissione composta da dieci deputati e dieci senatori designati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, provvede al coordinamento dei piani di bacino di cui alla presente legge per la loro esecuzione.

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo riferisce al Parlamento sull'attuazione di piani, al fine di deliberare le scelte necessarie per adeguare gli indirizzi e gli obiettivi della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica in rapporto alla programmazione economica nazionale e all'utilizzazione nazionale delle risorse del paese.

ART. 12.

*(Coordinamento tra i piani di bacino
e gli usi delle acque).*

I programmi ed i relativi progetti per la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili, industriali e di navigazione interna dovranno essere armonizzati e coordinati ai piani di bacino e dovranno adeguarsi, ai fini del coordinamento, ai programmi relativi di interventi, delle opere e dei progetti riguardanti la difesa del suolo e la sistematica regolazione dei corsi d'acqua.

Nell'ambito dei bacini idrografici ricadenti nel territorio di ogni Regione e dei bacini di interesse interregionale ricadenti nei territori di più Regioni, il potere di coordinamento di cui al primo comma è esercitato rispettivamente dalle Regioni e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

ART. 13.

*(Programmi di interventi
e approvazione dei progetti).*

I programmi di interventi relativi alle opere da eseguirsi e alle previsioni indicate nei piani di bacino, all'attuazione di opere urgenti e di completamento nonché i relativi progetti di massima ed esecutivi sono predisposti ed approvati dalla Regione competente per territorio che potrà avvalersi di enti e istituti pubblici, degli uffici e servizi a carattere tecnico o scientifico dello Stato, nonché di esperti.

Per i bacini di interesse interregionale, i programmi di interventi e delle opere e i relativi progetti di massima ed esecutivi sono predisposti dalle Regioni interessate e trasmessi al comitato di bacino che provvede al loro coordinamento.

I programmi di intervento e delle opere ed i relativi progetti di massima ed esecutivi così coordinati vengono restituiti alle Regioni che li approvano con le procedure previste dai rispettivi statuti.

L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni si applicano gli articoli 9 e successivi del titolo II della legge 22 ottobre 1971. n. 855.

Prima della approvazione dei programmi di cui al primo comma e prima dell'invio al comitato di bacino dei programmi di cui ai commi precedenti, ciascuna delle Regioni provvede a trasmettere i programmi così predisposti alle province, ai comuni, alle comunità montane, alle organizzazioni ed alle associazioni interessate determinando i termini e le modalità con cui ricevere le osservazioni e le proposte.

ART. 14.

(Esecuzione delle opere).

Per la esecuzione delle opere previste dal piano di bacino di interesse regionale, provvede la Regione con propria normativa.

All'esecuzione di opere previste dal piano di bacino di interesse interregionale, collocate ciascuna nell'ambito del territorio di ogni singola Regione provvede la Regione interessata secondo quanto disposto dal comma precedente. Nel caso di opere che ricadano nei territori contigui di più Regioni, il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato di bacino di cui all'articolo 8 decide a quale Regione affidare l'esecuzione.

Le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, nonché l'esercizio della sorveglianza sull'appalto e sulla esecuzione delle opere, i pagamenti dei certificati d'acconto e del saldo, sono disciplinati con legge regionale.

Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato, sarà aggiunta una somma per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali ridotte di un punto sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal suddetto progetto.

Il conglobamento delle spese e compensi accessori previsti dalle tariffe professionali viene determinato nella misura del 60 per cento degli onorari a percentuale.

Per la esecuzione delle opere di cui al presente articolo, la Regione competente per territorio potrà avvalersi delle province, dei comuni o di altri enti locali ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

ART. 15.

(Spese di progettazione).

Sugli stanziamenti di cui all'articolo 17 della presente legge sono imputate le somme occorrenti per la compilazione dei progetti

di massima ed esecutivi, per studi, rilievi, prospezioni, ricerche, esperienze su modelli, per le convenzioni con esperti e istituti universitari e di ricerca, per attrezzature e funzionamento degli uffici regionali e decentrati dello Stato e per quanto altro occorra ai fini della redazione dei piani e dei progetti medesimi.

ART. 16.

(Opere di manutenzione).

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge sono utilizzati nella misura del 10 per cento per lavori di manutenzione e di ripristino, nonché per le spese attinenti al servizio di piena e per la esecuzione di tutti i lavori necessari ad assicurare i servizi radio e telefonici.

ART. 17.

(Servizio idrografico).

Fino a quando non si sia proceduto al decentramento e alla riorganizzazione su base regionale del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici, per l'ammodernamento delle stazioni di osservazione e l'impianto di nuove stazioni tele-trasmittenti, per l'acquisto di attrezzature scientifiche e di calcolo nonché della strumentazione più efficace occorrenti per l'attività di detto servizio, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a spostare al servizio idrografico personale specializzato ed operaio da un ruolo all'altro del proprio Ministero. Ove sia necessario, il Consiglio dei ministri provvede a spostare al Servizio idrografico personale di altri ministeri prevedendone la variazione degli organici.

La spesa di lire 1 miliardo di cui al primo comma del presente articolo farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1973.

ART. 18.

(Riforma della legislazione vigente in materia di opere idrauliche e di acque).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge una Commissione composta da dieci deputati e da dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, sentite le Regioni, uffici dello Stato, enti, asso-

ciazioni ed esperti interessati alla difesa del suolo, alla sistemazione idrogeologica ed alla tutela ed utilizzazione delle risorse idriche, indica alle Camere secondo le procedure previste dai rispettivi Regolamenti le opportune proposte rivolte a:

riformare integralmente e ad unificare la vigente legislazione relativa alle acque alla loro tutela ed utilizzazione, agli impianti elettrici, alla polizia idraulica, alle cave e miniere, alla navigazione interna, alle opere idrauliche, alle opere di bonifica, all'istituzione dell'Ente nazionale dell'energia elettrica (ENEL), al piano regolatore degli acquedotti, nonché ogni altra disposizione riguardante la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica, la difesa delle spiagge e dei litorali marini e l'uso coordinato e razionale delle acque, per adeguarle all'ordinamento regionale, alle finalità indicate nella presente legge e a quelle della pianificazione territoriale;

potenziare e riorganizzare su base regionale il servizio geologico, il servizio idrografico ed il servizio di guardia e di vigilanza sui corsi d'acqua avendo di mira l'ordinamento regionale e il bacino idrografico unitariamente inteso;

ristrutturare il Ministero dei lavori pubblici per adeguarlo alle finalità indicate nella presente legge;

disporre la regolamentazione dell'uso dei bacini idroelettrici e di qualsiasi altro bacino idrico nonché la regolazione degli invasi e degli svassi dei serbatoi artificiali e delle dighe in caso di minaccia di calamità;

riformare l'Azienda demaniale delle foreste per adeguarne la organizzazione all'ordinamento regionale;

predisporre norme e criteri atti a garantire la piena pubblicizzazione delle acque e la gestione pubblica del patrimonio idrico esistente.

ART. 19.

(Autorizzazione di spesa).

Per l'attuazione di programmi di intervento e la esecuzione delle opere indicate nei piani di bacino di interesse regionale ed interregionale, delle opere di ripristino e di manutenzione, di opere urgenti e di completamento nonché per ogni altro intervento ed attività prevista dalla presente legge, è autorizzata una spesa di lire 2.500 miliardi così ri-

partita per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1977:

anno finanziario 1973 lire 300 miliardi;
anno finanziario 1974 lire 500 miliardi;
anno finanziario 1975 lire 500 miliardi;
anno finanziario 1976 lire 600 miliardi;
anno finanziario 1977 lire 600 miliardi;
e di lire 350 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987.

A norma di quanto è stabilito dall'articolo 119 della Costituzione, gli stanziamenti indicati nel comma precedente sono ripartiti annualmente tra le Regioni dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Nella ripartizione degli stanziamenti di cui al presente articolo si dovrà tener conto delle situazioni di pericolo incombenti, con la dovuta priorità per quelle regioni del Mezzogiorno e delle isole nei cui territori il dissesto idrogeologico e delle caratteristiche fisiche e morfologiche dei terreni si manifesta nel modo più grave.

Alla ripartizione degli stanziamenti si provvede con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 20.

(Provvedimenti finanziari).

Per far fronte alla spesa di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1973 al 1987, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno, per le somme relative agli anni finanziari dal 1974 al 1987.

Il servizio dei mutui di cui al presente articolo sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del te-

soro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1973, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo, sarà attribuito ai fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 21.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge per il corrente anno 1973.

ART. 22.

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

ART. 23.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.